

## MULTE: TERMINE PER LA NOTIFICA DEL VERBALE

L'art. 200 del codice della strada stabilisce, in via generale, che la contestazione della violazione deve essere contestuale all'accertamento, salvo che la contestazione non risulti possibile. Fa eccezione, tra le altre ipotesi, il caso dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale che consentono la determinazione dell'illecito in un tempo successivo.

La fattispecie è regolata dall'art 201 del Codice della Strada

La norma prevede che l'accertamento sia notificato, a pena di decadenza, nel termine di 90 gg. Diventa, pertanto, necessario stabilire quale sia il momento a partire dal quale decorre il termine per la notifica del verbale di contestazione.

Secondo una interpretazione restrittiva, fatta propria anche dal Giudice di Pace di Milano, si dovrebbe far riferimento al momento in cui l'infrazione è accertata dal dispositivo elettronico.

La tesi della coincidenza tra la data del rilevamento e la decorrenza del termine per la sua contestazione trova una prima eccezione nel primo comma dell'art 201 del Codice della Strada per cui, qualora il trasgressore sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione sia posta in grado di provvedere alla sua identificazione.

In assenza di un univoco dato testuale occorre far ricorso alle disposizioni sulle sanzioni amministrative. Infatti, il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 201 del Codice della Strada ricalca il meccanismo di notificazione-estinzione fissato dall'art. 14 l.689/81, applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative.

In tema di sanzioni amministrative costituisce *jus receptum* che il termine per la contestazione della violazione al trasgressore (stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6) non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi". (Cass.18574/2014; 12830/2006; 23608/09; 26734/11; 25836/11).

Di conseguenza, si può affermare che, anche per il caso di violazioni alle norme del codice della strada, l'accertamento dell'illecito possa richiedere indagini e valutazioni complesse e che l'accertamento possa non coincidere, quindi, con la percezione del fatto, ma con il compimento da parte della pubblica amministrazione delle indagini e delle valutazioni necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito.

Tale conclusione è avvalorata anche dall'art 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada per cui qualora la contestazione non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende. Quest'ultimo, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica.

Ma ciò potrebbe comportare una protrazione del termine di notifica rimessa alla libera discrezionalità dell'amministrazione, con un possibile slittamento perfino oltre l'ampio e rigido termine previsto dalla stessa legge per la contestazione della violazione, facendo gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino l'inerzia o le disfunzioni organizzative della pubblica amministrazione.

Sul punto si è espressa la Corte Costituzionale (Corte Cost. 17.6.1996, n. 198) secondo la quale se il termine decorresse dalla data in cui di fatto la Pubblica Amministrazione abbia operato l'identificazione del trasgressore o del responsabile, si consentirebbe una protrazione del termine, rimessa in ultima analisi alla discrezionalità dell'Amministrazione, con un possibile slittamento perfino oltre l'ampio ma rigido termine previsto dalla stessa legge.

Quindi la pubblica amministrazione può provvedere alla notifica dell'contestazione anche in un momento successivo alla violazione della norma. Spetterà poi al giudice del merito valutare la congruità dei tempi impiegati dalla pubblica amministrazione per l'accertamento in base alla complessità delle ricerche.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione (Cass. civ. 20.3.1998 n. 2951) per cui l'identificazione del trasgressore può decorrere da un momento successivo all'accertamento dei fatti. Sta al giudice di merito valutare la congruità del tempo impiegato per l'identificazione, ovvero ad essa oggettivamente necessario. Infatti, *“la norma di cui all'art. 201 va oggi interpretata nel senso che la decorrenza del termine per la notificazione va valutata avuto riferimento a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere soggettivo, quale il carico di lavoro gravante sull'amministrazione”*.